



## **MISERICORDIA DI SCARPERIA**

Ven. Confraternita di Misericordia Scarperia - Via San Martino, 4 - 50038 Scarperia (Fi)

# **STATUTO**



**STATUTO**  
**della "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA"**  
**approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23 ottobre 2014**

**CAPO I**  
**CARATTERE E FINI DELLA CONFRATERNITA**

**Articolo 1**

1. È COSTITUITA IN SCARPERIA (Provincia di Firenze) l'associazione caritativa dal titolo "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA".
2. È sodalizio di volontariato per attività di beneficenza, di intervento e di soccorso, nella ispirazione Cristiana fondata sul messaggio dell'Evangelo e sull'insegnamento umano e caritativo della Chiesa.

**Articolo 2**

1. La Confraternita è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo gli Articoli 18 e 38 (Comma terzo) della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'Articolo 12 del vigente Codice Civile.
2. Per l'esercizio delle proprie attività religiose e di culto tiene i rapporti con le competenti autorità ecclesiastiche.

**Articolo 3**

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di intervento per iniziative benefiche o per pubbliche calamità – sia in sede locale che nazionale – anche in collaborazione con le pubbliche autorità nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. La Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza, a durata illimitata e strutture ed organizzazione democratiche.
3. La Confraternita, anche stimolando al suo interno la costituzione di gruppi per attività particolari e specialistiche, potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe; impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

**Articolo 4**

1. La Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione Cristiana.

## **Articolo 5**

1. La Confraternita fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.
2. Il Governatore della Confraternita rappresenta la Confraternita nella Confederazione stessa e nelle relative assemblee ha diritto di elettorato attivo..
3. Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

## **Articolo 6**

1. Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia; croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M ((Fraternitas Misericordiae), nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.
2. Sullo stemma sarà inserita la scritta "SCARPERIA" e il relativo emblema.

## **Articolo 7**

1. La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero ed una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e la Madonna dall'altro.
2. La divisa delle Consorelle consiste in una veste di tela bianca portante lo stemma della Confraternita.
3. Le divise come sopra definite sono adottate nelle funzioni religiose e di carattere funebre.
4. Per i servizi di pronto soccorso e di protezione civile sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

## **Articolo 8**

1. La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni della popolazione o di benefattori, dai contributi di organi ed Enti pubblici, dall'esercizio di iniziative svolte a ricevere in Carità per restituire in Carità, nonché da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio.

## **Articolo 9**

1. Il Volontariato è la divisa morale di tutti i confratelli in ogni loro prestazione di attività.
2. È severamente proibito per i Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.
3. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella

coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto "Dio te ne renda merito".

4. Per promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di Carità potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale.

## **CAPO II**

### **REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI**

#### **Articolo 10**

#### **CATEGORIE DI SOCI**

1. Tutti gli iscritti al sodalizio a qualunque categoria appartengano sono chiamati col nome tradizionale di "fratello" e "sorella" e alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita.

2. Potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla Religione Cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Confraternita.

3. I soci si distinguono in due categorie:

- a) fratelli e sorelle attivi;
- b) fratelli e sorelle sostenitori;

4. L'iscrizione fra i fratelli attivi avviene su domanda personale presentata al Magistrato.

5. Il Magistrato accetta, o respinge, la domanda con provvedimento definitivo.

#### **Articolo 11**

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 5, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve esser fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma quarto dell'articolo 10 o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

2. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

#### **Articolo 12**

#### **AGGREGAZIONE DI DEFUNTI E FAMILIARI E AFFINI DI SOCI**

1. Potranno essere segnalati alla Confraternita i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dalla Confraternita.

2. Potranno essere aggregati alla Confraternita familiari e affini di soci per i quali gli stessi versino la quota annuale stabilita dal Magistrato. Essi godono dei benefici stabiliti dal Regolamento o dal Magistrato.

### **Articolo 13**

#### **CONFRATELLI ATTIVI**

1. Per essere iscritti alla Confraternita come confratelli attivi occorre essere di principi cristiani, di corretta vita morale e non aver riportato condanne penali ancora pendenti.
2. I Confratelli attivi sono coloro che accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita; nonché negli altri servizi necessari per la conduzione dell'Associazione.
3. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva, versano annualmente la quota associativa determinata dal Magistrato.
4. In seno alla categoria dei confratelli attivi sono costituiti il “Gruppo dei fratelli”, il “Gruppo delle sorelle” e il “Gruppo Giovanile” secondo le indicazioni dei successivi articoli.

### **Articolo 14**

#### **CONFRATELLI SOSTENITORI**

1. Per essere iscritti alla Confraternita come confratelli “sostenitori” è necessario essere di corretta vita morale e di aderire alla ispirazione cristiana ed al fine umanitario della Confraternita.
2. I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio; sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato
3. I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.

### **Articolo 15**

#### **IL GRUPPO DEI FRATELLI ATTIVI**

1. Il Gruppo dei confratelli attivi è costituito fra gli iscritti oltre i 16 anni di età che spontaneamente si assumono di svolgere servizio caritativo attivo a loro scelta nell'una e nell'altra delle opere di assistenza e di soccorso proprie della Confraternita.
2. Il Magistrato nomina al proprio interno un Capo Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento dell'attività del Gruppo stesso, secondo le disposizioni generali del Magistrato.
3. Il Capo Gruppo può avvalersi del supporto di un responsabile “tecnico” nominato dal gruppo.

### **Articolo 16**

#### **IL GRUPPO DELLE SORELLE ATTIVE**

1. Il gruppo delle sorelle attive è costituito fra le iscritte oltre i 16 anni di età che spontaneamente si impegnano a dare la loro collaborazione alle attività caritative di assistenza e di soccorso della Confraternita.
2. Il Magistrato nomina al proprio interno una Capo Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato.

3. La Capo Gruppo può avvalersi del supporto di un responsabile “tecnico” nominato dal gruppo.

**Articolo 17**  
**IL GRUPPO GIOVANILE**

1. I confratelli e le consorelle attivi, fra i 16 e i 24 anni compiuti, costituiscono il Gruppo Giovanile e svolgono le attività caritative generali della Confraternita in collaborazione con gli altri confratelli e consorelle.
2. Il gruppo potrà prendere iniziative specifiche in accordo col Magistrato.
3. Il Magistrato nomina al proprio interno un Capo Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato.
4. Il Capo Gruppo può avvalersi del supporto di un responsabile “tecnico” nominato dal gruppo.

**Articolo 18**  
**IL GRUPPO DEI PICCOLI FRATELLI**

1. I “Piccoli Fratelli” sono gli iscritti fra i 10 e 16 anni. Essi partecipano alle opere ed ai servizi consentanei alle loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale sotto la guida dell’Assistente Spirituale (Correttore).
2. Sono diretti dal “Maestro dei Piccoli Confratelli” nominato dal Magistrato.
3. Al compimento del 16° anno di età essi passano di diritto nel Gruppo Giovanile.

**Articolo 19**  
**IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE**

1. In seno alla Confraternita può costituirsi, ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Confraternita lo consentano, il Gruppo Protezione Civile per fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali.
2. Il Gruppo fa parte della Organizzazione di Protezione Civile costituita presso la Confederazione Nazionale.
3. Il Magistrato nomina al proprio interno un Capo Gruppo che dirige e vigila sull’attività del Gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato.
4. Il Capo Gruppo può avvalersi del supporto di un responsabile “tecnico” nominato dal Gruppo.
6. Il Capo Gruppo Protezione Civile tiene i rapporti all’interno dell’organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale.

**Articolo 20**  
**GRUPPO PUNTO DI COLLEGAMENTO**

1. In seno alla Confraternita è costituito il gruppo PUNTO DI COLLEGAMENTO, che svolge attività di soccorso e sostegno nelle situazioni di difficoltà e disagio sociale.
2. Il Magistrato nomina al suo interno un Capo Gruppo che vigila sull’attività del gruppo,

secondo le disposizioni generali del Magistrato.

3. Il Capo Gruppo può avvalersi del supporto di un responsabile “tecnico” nominato dal gruppo.

### **Articolo 21** DONAZIONE DI SANGUE

1. Il Magistrato, al fine di promuovere la donazione del sangue e degli organi, può nominare al proprio interno un incaricato per curare tale attività.

### **Articolo 22** ATTIVITÀ CARITATIVE SPECIALI ATTIVITÀ TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.

1. Il Magistrato promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei soci, attraverso corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo. Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

2. Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Confraternita anche “Circoli” che saranno presieduti da un delegato del Magistrato.

3. Il Magistrato potrà costituire in seno alla Misericordia anche “Gruppi” per l’esercizio di speciali opere caritative (fra cui l’assistenza ai carcerati , ai liberati dal carcere e alle loro famiglie).

4. Per fiancheggiare nella località le opere della Confraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse, potrà essere costituito ad iniziativa di soci e di cittadini amici della Confraternita e con l’approvazione del Magistrato un comitato “Pro Misericordia” con gestione propria ed autonoma, della quale sarà data annua comunicazione al Magistrato.

### **CAPO III** DOVERI E DISCIPLINA DEI SOCI

#### **Articolo 23** DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci debbono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita, e sul piano generale, dalla Confederazione Nazionale;

b) Tenere condotta morale e civile irreprensibile;

c) Se fratelli (o sorelle) attivi o iscritti a speciali settori operativi, disimpegnare diligentemente i servizi con spirito di umana e cristiana carità;

d) Collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni;

e) Partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

f) Tenere nei confronti di tutti i soci un comportamento corretto e di massima collaborazione;

g) Versare la quota annuale di iscrizione alla Confraternita.



**Articolo 24**  
**DISCIPLINA DEI SOCI**

1. I soci sono passibili dei seguenti provvedimenti, previa contestazione scritta dell'addebito e invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le loro deduzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) la competenza è dell'Assemblea.

3. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 25 comma quattro e seguenti.

**Articolo 25**  
**PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

1 La qualità di socio della Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

2. Si perde per dimissioni qualora il socio presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto.

3. Si perde per decadenza qualora il socio rimanga moroso per oltre due anni dal pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

4. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza del socio alla Confraternita.

5. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

6. I provvedimenti di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

7. Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

8. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

9. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 10 quarto comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

10. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento.

11. Contro il provvedimento di esclusione l'Interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

**CAPO IV**  
**GOVERNO DELLA CONFRATERNITA**

**Articolo 26**  
**ORGANI DELLA CONFRATERNITA**

1. Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

3. I soci eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri soci un rapporto di estrema semplicità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

**Articolo 27**  
**DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI**

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all'art. 37), durano in carica quattro anni ed i soci componenti gli organi sociali sono rieleggibili; il Governatore non può ricoprire la carica per più di due mandati – interi o parziali – consecutivi.

2. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

3. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

4. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

**Articolo 28**  
**IL MAGISTRATO**

1. Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

2. In particolare:

- a) provvede alla amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di alcun genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita. Per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili

- o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea;
- b) Provvede alle nomine previste dal presente Statuto e ad ogni altra nomina eventualmente occorrente;
  - c) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
  - d) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
  - e) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
  - f) Provvede all'ammissione dei fratelli e alla assegnazione delle relative categorie;
  - g) Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  - h) Predispone i bilanci: preventivo e consuntivo;
  - i) Delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea;
  - j) Delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio di inventario;
  - k) Delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;
  - l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
  - m) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
  - n) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei soci;
  - o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
  - p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
  - q) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni socio deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
  - r) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di soci per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
  - s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
  - t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

**Articolo 29**  
**COMPOSIZIONE DEL MAGISTRATO**

1. Il Magistrato è composto da un numero di membri fissato dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio; tale numero deve essere dispari e non inferiore a 9 (nove).
2. Per essere eletti nel Magistrato occorre essere Soci Attivi o Sostenitori, avere almeno due anni di anzianità di iscrizione ed essere maggiorenni.
3. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, soci con legami di parentela fino al 2° (secondo) grado, nonché soci eletti nelle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.
4. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, coloro che hanno rapporti di contenuto patrimoniale con l'Associazione, nonché i soci che rivestono cariche politiche a qualunque livello.
5. I componenti del Magistrato durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.  
Il Magistrato nomina nel suo seno:
  - a) il Governatore;
  - b) Il Vice-Governatore;
  - c) Il Consigliere-Segretario;
  - d) Il Consigliere-Amministratore;
  - e) I responsabili dei Gruppi funzionali attivi nella Confraternita (vedi anche gli Artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20).
6. Il Correttore fa parte del Magistrato come membro di diritto.
7. Il Magistrato delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo la norma di cui all'art. 35.

**Articolo 30**  
**ADUNANZE DEL MAGISTRATO**

1. Il Magistrato si aduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta in Governatore, per ragioni particolari, lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Governatore da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probiviro o dal Presidente della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.
2. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
3. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento, possibilmente con 24 ore di anticipo, quando per motivi di urgenza se ne ravvisi la necessità.
4. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero dei presenti, purché non inferiore ad un terzo dei componenti dell'organo.
5. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. I membri che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo sono

dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo rimasti inutili due richiami scritti.

### **Articolo 31**

#### **IL GOVERNATORE**

1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione dopo le elezioni ed è il capo della Confraternita; ne dirige e ne sorveglia le varie attività, e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

2. In particolare:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sulla osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Magistrato e ne tiene la Presidenza;

c) firma la corrispondenza e – in unione al Segretario – le carte e i registri sociali. Per i mandati di entrata e di uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 35, secondo comma;

d) attua le deliberazioni del Magistrato e delle assemblee;

e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore la compilazione e la tenuta dell'inventario e dei beni mobili ed immobili;

f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti della Confraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Governatore alla Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Governatore cura la personale vigilanza e custodia;

g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Confraternita;

h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoporre alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

### **Articolo 32**

#### **IL VICE-GOVERNATORE**

1. Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

3. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

### **Articolo 33**

#### **IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**

1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui fa parte; è consegnatario delle carte e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali; coadiuva il Governatore nella tenuta degli inventari di cui

al secondo comma, lettera e) e lettera f), dell'art. 31; coadiuva il Consigliere-Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

3. Il Magistrato può nominare un vice-segretario a supporto delle attribuzioni del segretario.

### **Articolo 34**

#### **IL CONSIGLIERE AMMINISTRATORE**

1. Il Consigliere Amministratore, in collaborazione con il Governatore e il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita e dei Gruppi specializzati firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Magistrato.

### **Articolo 35**

#### **IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA**

1. Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa può essere affidato ad un Istituto di credito scelto dal Magistrato.

2. I mandati di entrata e di uscita non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non portano la firma congiunte del Governatore, del Segretario e del Consigliere Amministratore.

### **Articolo 36**

#### **L'ISPETTORE DEI SERVIZI**

1. Qualora le attività di intervento della Confraternita ne dimostrino l'opportunità, il Magistrato nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di Carità e di soccorso.

### **Articolo 37**

#### **IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI**

1. Il Collegio Probivirale dei custodi delle costituzioni è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i fratelli attivi più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla Confraternita.

2. Il Collegio elegge il suo presidente.

3. I membri durano in carica otto anni e possono essere rieletti.

4. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo presidente quando vi sia materia di decisioni di sua competenza.

5. Spetta al Collegio:

a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;

b) interpretare – in caso di divergenza – le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere del Collegio dei Probiviri della Confederazione Nazionale;

c) decidere sui ricorsi presentati dai soci contro provvedimenti disciplinari adottati dal Magistrato;

- d) convocare, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituire l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse e tenute non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 47, commi 1 e 2.
- 6. I membri del Collegio non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.
- 7. Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide con equità motivando le pronunce.

### **Articolo 38**

#### **IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

- 1. Il Collegio dei sindaci revisori cura il controllo dell'amministrazione della Confraternita.
- 2. È composto di tre membri in possesso di adeguate capacità, i quali eleggono fra di loro il Presidente.
- 3. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30 terzo comma.
- 4. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
- 5. I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Provirale.
- 6. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
- 7. Il presidente o suo delegato per particolari esigenze può essere invitato alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.
- 8. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

### **Articolo 39**

#### **IL CORRETTORE (ASSISTENTE SPIRITUALE)**

- 1. L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.
- 2. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.
- 3. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.
- 4. Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".
- 5. Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con diritto di voto deliberativo.
- 6. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
- 7. Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al

Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i soci.

## **Articolo 40** LE ASSEMBLEE

1. La Confraternita si aduna in duplice forma assembleare:
  - a) Assemblea ordinaria;
  - b) Assemblea straordinaria;
2. All'Assemblea ordinaria e alla assemblea straordinaria partecipano i Soci, come definiti ai precedenti artt. 13 e 14, di età superiore ai 18 anni.
3. Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e in caso di assenza o impedimento può delegare, per lettera, altro socio a votare per lui. Ogni socio presente in assemblea non può essere portatore di più di una delega.

## **Articolo 41** L'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Magistrato entro il 1° quadrimestre.
2. L'Assemblea:
  - a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio consuntivo presentato dal Magistrato, cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci;
  - b) esamina le proposte di attività e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
  - c) delibera, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
  - d) delibera, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 46;
  - e) nomina nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, ove necessario anche con funzione di seggio, e stabilisce il numero dei componenti il Magistrato;
  - f) assume i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei soci.
  - g) delibera sulle altre materia di sua competenza.

## **Articolo 42** L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Magistrato in qualunque periodo nei seguenti casi:
  - a) quando il Magistrato ne ritenga l'opportunità per gravi motivi;
  - b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Confraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;
  - c) quando ne sia fatta domanda scritta e motivata al Magistrato da un numero di soci che sia pari ad almeno un decimo dei soci iscritti;
  - d) quando il Collegio dei Probiviri e/o dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni ne richieda al Magistrato la convocazione.



2. Nei casi di cui alle lettere b), c), d) il Magistrato deve convocare l'Assemblea entro un mese e da tenersi entro un bimestre dalla richiesta.

### **Articolo 43** MODALITÀ DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con avviso esposto nella sede sociale, nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno otto giorni prima di quello stabilito.
2. L'avviso di convocazione dovrà indicare chiaramente gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Governatore, ed in mancanza del medesimo dal vice-governatore ed in sua assenza dal membro del Magistrato più anziano di età.
4. Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con almeno dieci soci presenti o rappresentati.
5. Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza (50% + 1) dei presenti.
6. Gli astenuti non si computano fra i votanti.
7. Le votazioni si fanno per appello nominale, o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell'Assemblea) da porsi in votazione a maggioranza semplice.
8. Nelle delibere concernenti il bilancio e il resoconto morale e finanziario i membri del Magistrato e del Collegio Sindacale non hanno voto.
9. È fatto assoluto divieto, per i soci che hanno con la Confraternita rapporti di contenuto patrimoniale e/o di lavoro subordinato o autonomo, di partecipare al dibattito ed alle votazioni su argomenti che abbiano per oggetto i rapporti sopra menzionati.
10. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, e sono inseriti nell'apposito registro.
11. Per le Assemblee aventi oggetto la riforma dello Statuto oppure la proposta di scioglimento della Confraternita vigono le speciali disposizioni di cui agli Art. 45 e 48.

### **Articolo 44** ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Le elezioni per la nomina delle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno nelle ore come fissato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina, nella riunione che precede ogni quadriennio, la commissione elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati.
3. La Commissione elettorale è composta da quattro membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli attivi, nonché dal Presidente del Collegio Probivirale ( o da un delegato membro del collegio stesso) che la presiede. Essa ha il compito di:
  - a) verificare l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 29 primo comma;
  - b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo superiore di almeno un terzo rispetto ai soci da eleggere, ma comunque non superiore

al doppio;

c) redigere la lista di 10 (dieci) soci per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 (cinque) saranno gli eletti;

d) redige la lista di 6 (sei) soci per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci.

4. L'Assemblea nomina una commissione di seggio composta da cinque fratelli per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

5. Nell'impossibilità di trovare un numero di soci sufficienti alla composizione della Commissione di seggio, l'Assemblea può deliberare le sue funzioni alla Commissione elettorale.

6. Per favorire la partecipazione alla formazione delle liste, gruppi costituiti da almeno 5 (cinque) soci possono segnalare alla Commissione elettorale 1 (uno) nominativo da inserire in lista.

7. Le liste devono riportare il nome del socio, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

8. I componenti delle varie Commissioni per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

9. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

10. Tutte le liste devono essere presentate al Presidente della Commissione elettorale nei tempi e con le modalità che la stessa fisserà.

11. Il voto per i membri del Magistrato si esprime mediante preferenza dei soci in lista o aggiunta di nomi di soci non compresi nella lista, purché in misura non superiore ad 1/4 degli eleggibili nel Magistrato. Ogni elettore può esprimere le sue preferenze per un massimo pari a 3/4 degli eleggibili per il Magistrato. Nel caso tale numero sia superato la Commissione di Seggio dichiarerà la scheda nulla.

12. Inoltre, ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri e di due voti per il Collegio dei Revisori dei conti.

13. Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita, in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

14. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca, entro sette giorni dall'affissione stessa, gli eletti e ne presiede la riunione.

15. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione.

16. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

## **Articolo 45**

### **RIFORMA DELLO STATUTO**

1. La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui

all'Art. 28 punto n), è presentata al Magistrato mediante motivata mozione sottoscritta da un numero non inferiore a un decimo dei soci iscritti.

2. La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Magistrato e dal Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere, e sottoposta con tale parere al parere della Confederazione Nazionale.

3. Dopo l'esame della proposta e i pareri scritti di cui al secondo comma del presente articolo, il Governatore convoca una Assemblea straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

4. L'Assemblea straordinaria di cui sopra è convocata mediante avviso da inviarsi a tutti i soci, nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito. Del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Governatore e dal Segretario.

5. L'Avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà presenziare alla Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.

6. Per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti all'Assemblea.

7. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti dei presenti ai sensi del precedente comma 6, i seguenti articoli: art. 1; art. 3 (comma 1, 2); art. 4; art. 5; art. 10; art. 39; art. 43 (ultimo comma) e art. 45; i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia di una Confraternita di Misericordia, e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

## **Articolo 46** REGOLAMENTO GENERALE

1. L'assemblea, a completamento delle norme del presente Statuto, può redigere un Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati dall'assemblea stessa con la speciale maggioranza di due terzi dei presenti.

## **Articolo 47** GESTIONE STRAORDINARIA

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37 comma e), il Governatore della Confraternita – o chiunque ne abbia interesse - segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

2. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei soci.

3. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo

di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

4. Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

5. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'Art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'Art. 11 Disp. Att. C.C.

#### **Articolo 48**

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA**

1. La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, ma finché rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

2. La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore in carica o dal commissario straordinario di cui all'Art. 47.

3. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei soci all'Assemblea e il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

4. Dovrà essere rivolto preventivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

5. Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

6. In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

7. A seguito dello scioglimento, i beni della Confraternita saranno devoluti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, cui la Confraternita è associata che dovrà provvedere a quanto necessario per cercare di ricostruire la Confraternita stessa ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia ed in mancanza di essa farà in modo che vadano a favore della popolazione di Scarperia in condizioni di bisogno.

#### **Articolo 49**

#### **RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA**

1. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di

Misericordia.

**Articolo 50**  
**ISCRIZIONI, NORMA TRANSITORIA**

1. All'entrata in vigore del presente Statuto mantengono piena efficacia tutte le iscrizioni dei soci avvenute in data precedente.

F.to Giancarlo Tonerini

" GABRIELE CARRESI NOTAIO

**Copia conforme all'originale**